

LEGGE 2 gennaio 1991, n. 1

Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari.

(GU n.3 del 4-1-1991)

Vigente al: 5-1-1991

TITOLO I.
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Attivita' di intermediazione mobiliare)

1. Per attivita' di intermediazione mobiliare si intende:

- a) negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto terzi, di valori mobiliari;
- b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
- d) raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;
- e) consulenza in materia di valori mobiliari;
- f) sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attivita' anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'articolo 18-ter, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini della presente legge i contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, sono considerati valori mobiliari.

Art. 2.

(Esercizio dell'attivita' di intermediazione mobiliare)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 1 e' riservato alle societa' di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto negli articoli 16, 17, 18 e 19 ed e' soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Oltre alle attivita' di cui all'articolo 1, le societa' di intermediazione mobiliare possono essere autorizzate a svolgere le attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari, di finanziamento dei contratti di borsa, di negoziazione per conto terzi di valute in borsa ai sensi dell'articolo 21 e possono esercitare le altre attivita' connesse e strumentali a ciascuna di quelle di cui all'articolo 1. Le societa' di intermediazione mobiliare, nell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), possono altresì procedere alla promozione o al collocamento di prodotti e servizi diversi dai valori mobiliari, le cui

caratteristiche sono indicate nel regolamento previsto dall'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Alle società di intermediazione mobiliare è inibita la raccolta di risparmio fra il pubblico, come regolata dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni e integrazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ogni attività di intermediazione nei pagamenti nonché l'emissione di titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti. Esse possono collocare certificati di deposito e obbligazioni emesse dagli istituti di credito speciale.

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri in base ai quali la detenzione di valori mobiliari da parte delle società di intermediazione mobiliare, ivi compresi quelli relativi al capitale di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, non rientra nell'esercizio delle attività per le quali le società stesse sono autorizzate. A tal fine la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, tiene conto, anche in relazione a ciascuna delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della durata della detenzione e della frequenza delle eventuali negoziazioni effettuate sui valori mobiliari.

5. Nei casi in cui la detenzione di valori mobiliari non rientra nell'esercizio delle attività per le quali le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate, le società stesse possono detenere titoli di partecipazione esclusivamente di società che esercitano attività connesse e strumentali.

6. Le società di intermediazione mobiliare non possono emettere valori mobiliari diversi delle azioni con voto non limitato o dalle obbligazioni, anche convertibili in azioni proprie.

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 9, commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, dall'articolo 11 e dall'articolo 23, comma 2, lettera c), all'attività delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

8. Il regolamento previsto dall'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, è modificato in conformità alle disposizioni della presente legge entro il termine previsto dall'articolo 18, comma 1. Le modificazioni entrano in vigore, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3. (Albo)

1. Le società di intermediazione mobiliare devono essere iscritte a un apposito albo istituito presso la CONSOB.

2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle società indicando le attività per le quali le società stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:

a) la società deve essere costituita nella forma della società per azioni o in accomandita per azioni, deve ricomprendere nella denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare" e avere sede legale nel territorio dello Stato. Il capitale sociale sottoscritto deve essere rappresentato interamente da azioni con voto non limitato, deve essere versato per importo non inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni ovvero al maggiore importo determinato in via generale dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, anche in relazione alle attività esercitate, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti

di rappresentanza ed i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera c), della citata legge n. 77 del 1983, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonche' i soci accomandatari devono altresì avere svolto per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiore ad un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in societa' o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, o in societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, o in societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, o in societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, o in societa' di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio;

c) anche agli effetti di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera b), della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo, del presente comma, presso societa' o enti che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle indicate alla medesima lettera b), si puo' tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della societa' o dell'ente, purché il volume di attivita' del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della societa' di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per l'applicazione delle disposizioni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle societa' o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della societa' di intermediazione mobiliare.

d) i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e dei periti commerciali o degli avvocati o dei procuratori e al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

e) i soggetti che, in virtu' della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciaria o di societa' controllata ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della societa' devono documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui alla lettera b); ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una societa' di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali.

3. La CONSOB stabilisce, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1, gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonche' le modalita' di svolgimento dell'istruttoria. La CONSOB comunica immediatamente alla Banca d'Italia le iscrizioni disposte e le autorizzazioni rilasciate.

Art. 4.

(Partecipazione al capitale delle societa' di intermediazione mobiliare)

1. 1. A tutti coloro che partecipano in una societa' di intermediazione mobiliare in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa si applicano gli articoli 5 e 5-bis del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. La CONSOB puo' altresì avvalersi nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare dei poteri di cui all'articolo 4-bis dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla stessa legge n. 216 del 1974 e da' immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca d'Italia. I soggetti

di cui al primo periodo devono sottoscrivere, entro quarantotto ore dall'assunzione della partecipazione, protocolli di autonomia gestionale, utilizzando i modelli di cui all'articolo 9, comma 6, della lettera a), e astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente della società' ovvero che possa indurre la società' medesima ad una condotta non coerente con i principi e le regole generali di cui alla presente legge. Copia dei protocolli deve essere inviata alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla società' partecipata contestualmente alle comunicazioni di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. I soci che, essendovi tenuti, non hanno inviato i protocolli di autonomia nei modi e nei termini previsti dal presente comma, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci della società' di intermediazione mobiliare e puo' essere proposta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Le azioni per le quali, a norma del presente comma, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle società' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983. Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia, che ne da' immediata notizia alla CONSOB.

3. Si considerano appartenenti al gruppo della società' di intermediazione mobiliare i soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di società' fiduciaria o di società' controllata ovvero in virta' di particolari vincoli o accordi, controllano la società' di intermediazione mobiliare, ne sono controllati ovvero sono controllati dagli stessi soggetti che controllano la società' di intermediazione mobiliare. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina, le società' di intermediazione mobiliare devono comunicare alla CONSOB e alla Banca d'Italia le variazioni intervenute nella composizione dei propri organi sociali e le sostituzioni dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza. Entro lo stesso termine le sostituzioni comportanti modifiche della identita' dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), devono essere, dagli stessi soggetti, comunicate alla CONSOB e alla Banca d'Italia. La violazione delle disposizioni del presente comma e' punita a norma dell'articolo 3, secondo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

(Promotori di servizi finanziari)

1. Nell'offerta dei propri servizi effettuata in luogo diverso dalla propria sede sociale o dalle proprie sedi secondarie e comunque nell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), le società' di intermediazione mobiliare devono avvalersi esclusivamente dell'opera di promotori di servizi finanziari iscritti all'albo di cui al comma 5 del presente articolo.

2. La società' di intermediazione mobiliare che viola le disposizioni di cui al comma 1 e' punita, per questo solo fatto e ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 13, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 15 milioni a lire 100 milioni, aumentata, nel caso, dell'importo dei valori mobiliari illecitamente offerti.

3. E' promotore di servizi finanziari chi, in qualita' di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'attivita' di cui al comma 1. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974,

convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. L'attivita' di promotore di servizi finanziari puo' essere svolta esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola societa' di intermediazione mobiliare. E' inibita ogni forma di attivita' di consulenza porta a porta.

4. La societa' di intermediazione mobiliare e' responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.

5. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori di servizi finanziari. La CONSOB provvede entro il 31 marzo di ogni anno a pubblicare l'albo aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Presso ogni camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, e' istituita, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari composta da tre membri, di cui uno nominato dal presidente della stessa camera di commercio, uno dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ed uno dal presidente della CONSOB.

7. Le commissioni regionali di cui al comma 6 deliberano le iscrizioni negli elenchi regionali dei soggetti iscritti all'albo di cui al comma 5, nonche' i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare ed assolvono le altre funzioni ad esse affidate dai regolamenti di cui al comma 8. In sede di prima applicazione le commissioni regionali deliberano le iscrizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La CONSOB prescrive con uno o piu' regolamenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

a) le modalita' per la costituzione delle commissioni regionali e le disposizioni per il loro funzionamento;

b) le modalita' di formazione dell'albo di cui al comma 5 e le forme di pubblicita' dello stesso;

c) i requisiti di onorabilita' e professionalita' necessari per l'iscrizione all'albo di cui al comma 5, che in relazione alla specifica attivita' devono essere proporzionati a quelli prescritti per gli esponenti degli enti creditizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni;

d) la cadenza almeno annuale dell'esame di idoneita' che dovra' essere indetto dalla CONSOB e svolto presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi di regione; in sede di prima applicazione, l'esame dovra' essere indetto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) l'iscrizione all'albo di cui al comma 5 di chi, fermo restando il requisito della onorabilita', esercita effettivamente da almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attivita' per incarico di societa' autorizzate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni; l'iscrizione avviene su domanda dell'interessato, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dai regolamenti di cui al presente comma;

f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori di servizi finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela, al fine di tutelare l'interesse dei risparmiatori;

g) i sistemi di controllo sui comportamenti, i procedimenti disciplinari e le sanzioni; a carico dei promotori di servizi finanziari che violano le regole di cui alla lettera f) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 50 milioni;

h) le ipotesi di grave violazione o di recidiva per le quali si applicano le sanzioni della sospensione o della cancellazione dell'albo di cui al comma 5;

i) l'importo del contributo alle spese di tenuta dell'albo di cui al comma 5 da versare al momento di presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 5, nonche' l'importo del diritto annuo.

9. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono irrogate dalla CONSOB. Ad esse non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. L'attivita' di promotore di servizi finanziari puo' essere svolta esclusivamente da persone fisiche che siano iscritte all'albo di cui al comma 5. Chiunque esercita l'attivita' di promotore di servizi finanziari senza essere iscritto all'albo di cui al comma 5 e' punito a norma dell'articolo 14.

Art. 6.

(Principi generali e regole di comportamento)

1. Nello svolgimento delle loro attivita' le societa' di intermediazione mobiliare:

a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalita' nella cura dell'interesse del cliente;

b) devono pubblicare e trasmettere ai singoli clienti un apposito documento informativo contenente l'indicazione e la descrizione delle attivita' svolte nonche' l'elenco dei soggetti appartenenti al proprio gruppo, quale indicato nell'articolo 4, comma 3; il documento di cui sopra, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB con proprio regolamento, deve in ogni caso indicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e contenere per estratto l'indicazione delle norme di legge e di regolamento applicabili alle singole attivita' svolte;

c) devono stabilire i rapporti con il cliente stipulando un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalita' di svolgimento dei servizi stessi e l'entita' e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonche' le altre condizioni particolari convenute con il cliente; copia del contratto deve essere consegnata contestualmente al cliente;

d) devono acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente rilevanti ai fini dello svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare;

e) devono operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari per prendere consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento;

f) non devono consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria o consigliare o effettuare operazioni di dimensioni eccessive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente;

g) non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse conflittuale nell'operazione, a meno che non abbiano comunicato per iscritto al cliente la natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione, e il cliente non abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto alla effettuazione dell'operazione;

h) devono predisporre ed osservare procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sulla propria attivita' e su quella dei propri dipendenti; nella definizione di tali procedure le societa' di intermediazione mobiliare devono tener conto del tipo e della frequenza dei reclami presentati dai clienti mantenendone evidenza in apposito registro; in ogni caso devono garantire un'adeguata formazione del personale impiegato.

Art. 7

(Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati)

1. Le societa' di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, possono operare nei mercati regolamentati.

2. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nei mercati regolamentati di cui agli articoli 20 e 23 le societa' di intermediazione mobiliare devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida ovvero osservatori alle grida di aziende o istituti di credito ammessi negli antirecinti

per un periodo complessivamente non inferiore ad un anno sono abilitati di diritto.

3. La CONSOB indice annualmente gli esami di abilitazione e determina, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i requisiti di onorabilita' e professionalita' richiesti per la partecipazione agli esami stessi nonche' le modalita' del loro svolgimento. In sede di prima applicazione, l'esame di abilitazione dovra' essere indetto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle societa' di intermediazione mobiliare, nonche' quelli di cui le societa' di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi del comma 2, sono iscritti in ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attivita' loro consentite dal presente articolo esclusivamente nell'interesse della societa' di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette societa'. Essi restano individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilita' stabiliti dalle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La CONSOB delibera la percentuale massima delle commissioni applicate allo svolgimento dell'attivita' di negoziazione per conto di terzi di valori mobiliari sui mercati regolamentati di cui alla presente legge nonche' allo svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

Art. 8.

(Attivita' di gestione)

1. Nell'attivita' di gestione di patrimoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), le societa' di intermediazione mobiliare possono agire esclusivamente in nome e per conto di terzi e devono attenersi alle seguenti ulteriori regole:

a) l'affidamento deve avvenire con apposito contratto scritto, nel quale devono essere specificati la natura dei servizi forniti, i poteri conferiti alla societa', il tipo di valori mobiliari acquistabili, la durata dell'incarico, l'ammontare del compenso oltre al quale nulla e' dovuto o i criteri completi per la sua determinazione; e' nullo ogni richiamo alle condizioni d'uso;

b) i valori mobiliari emessi o collocati dalla societa' di intermediazione mobiliare, ovvero dai soggetti appartenenti al gruppo cui la societa' stessa appartiene ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonche' i valori mobiliari sono trattati nei mercati regolamentati possono formare oggetto dell'attivita' di gestione esclusivamente nei limiti stabiliti nel regolamento, che disciplina anche i rapporti della societa' di intermediazione mobiliare con se stessa, di cui all'articolo 9, comma 6, lettera b), tenuto anche conto dell'esistenza di particolari condizioni atte ad assicurare l'indipendenza operativa e gestionale della societa' di intermediazione mobiliare;

c) salvo preventiva e specifica rinuncia scritta da parte del cliente, il contratto di cui alla lettera a) non acquista efficacia prima del quinto giorno lavorativo successivo a quello della sua sottoscrizione; entro il medesimo termine il cliente ha facolta' di recedere, senza spese ne' corrispettivo, facendo pervenire apposita comunicazione scritta alla societa';

d) il cliente puo' recedere in ogni momento del contratto di cui alla lettera a) e ritirare in tutto o in parte le somme e i valori mobiliari di cui e' titolare tenuto conto delle operazioni disposte ma non ancora eseguite;

e) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare, salvo il diritto di recesso della societa' ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;

f) i valori mobiliari e le somme oggetto della gestione devono essere depositati in conti rubricati come di gestione per conto di terzi presso la medesima societa', in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di custodia e di amministrazione di valori mobiliari di cui all'articolo 2, comma 2, o presso aziende o istituti di credito autorizzati dalla Banca d'Italia, ovvero, con esclusivo riferimento ai valori mobiliari, presso la Monte Titoli S.p.A. e la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca

d'Italia; per tali conti non opera la compensazione legale e giudiziaria e per gli stessi non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti della societa' di intermediazione mobiliare; presso la societa' stessa devono essere predisposti conti individuali a nome dei singoli clienti che consentano in ogni momento l'individuazione dei beni di loro proprieta';

g) la societa' non puo' contrarre obbligazioni per conto del cliente che impegnano lo stesso oltre i valori affidati in gestione;

h) la societa' deve inviare al domicilio del cliente rendiconti almeno trimestrali dai quali risultano, in modo analitico e secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB, con proprio regolamento, il valore del patrimonio gestito, la sua composizione, le variazioni intervenute nel periodo di riferimento; su richiesta e a spese del cliente la societa' e' tenuta a fornire in ogni momento la composizione del patrimonio di pertinenza del medesimo;

i) la societa' non puo' affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione e' resa necessaria dalla natura dell'incarico e, in ogni caso, previa comunicazione al cliente;

1) l'esercizio del diritto di voto inerente ai valori mobiliari in gestione puo' essere esercitato dalla societa' solo su specifica procura conferita di volta in volta per ogni assemblea e per iscritto.

2. Il patrimonio conferito in gestione dai singoli clienti costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello degli altri clienti. Sul patrimonio conferito in gestione non sono ammesse azioni dei creditori della societa' o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprieta'.

3. Le disposizioni del presente articolo sono richiamate nei contratti di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla natura dei contratti medesimi.

4. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo.

Art. 9.

(Vigilanza sulle societa' di intermediazione mobiliare)

1. La vigilanza sulle societa' di intermediazione mobiliare e' esercitata dalla CONSOB per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarita' delle negoziazioni di valori mobiliari e dalla Banca d'Italia per quanto riguarda i controlli di stabilita' patrimoniale.

2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le regole di comportamento che le societa' di intermediazione mobiliare devono osservare nello svolgimento delle attivita' per le quali sono autorizzate, anche con riferimento allo svolgimento congiunto di piu' attivita'. Tali regole, conformemente ai principi enunciati nell'articolo 6, devono tra l'altro ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita, delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti nonche' dell'interesse che ha l'intermediario nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle suddette attivita' non si abbia scambio di informazioni e di responsabilita' di gestione tra chi opera nelle diverse attivita';

c) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalita' di esecuzione degli ordini;

d) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

e) il rispetto delle modalita' di negoziazione prescritte per i mercati regolamentati;

f) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

g) che non sia consentito moltiplicare le transazioni senza vantaggio per il cliente.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 la CONSOB determina altresì le regole di comportamento da osservare nel caso in cui il

cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonche' ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi.

4. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidita' con riferimento alle singole attivita' per le quali le societa' di intermediazione mobiliare possono essere autorizzate e con riferimento alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio delle stesse societa'.

5. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, determina:

a) le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario delle societa' di intermediazione mobiliare;

b) le modalita' con le quali le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, devono comunicare le informazioni necessarie per l'elaborazione delle statistiche finanziarie;

c) criteri contabili ed organizzativi che assicurino la separazione delle varie attivita' esercitate e delle connesse responsabilita' di gestione;

d) le modalita' per il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti presso le societa' di intermediazione mobiliare con facolta' di subdeposito, presso la Monte Titoli S.p.A. e la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia, in conti per i quali non opera la compensazione legale e giudiziaria e per i quali non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario verso la societa' di intermediazione mobiliare, nonche' le modalita' per il deposito delle somme di pertinenza dei clienti;

e) le attivita' connesse e strumentali a quelle di cui all'articolo 1, indicate all'articolo 2, comma 2;

f) i limiti, i criteri e le modalita' con i quali le societa' di intermediazione mobiliare possono partecipare al capitale di altre societa' ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

6. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, determina:

a) i modelli dei protocolli di autonomia di cui all'articolo 4, comma 1;

b) i limiti entro i quali i valori mobiliari emessi o collocati dalla societa' di intermediazione mobiliare ovvero dei soggetti appartenenti al gruppo di cui all'articolo 4, comma 3, possono formare oggetto dell'attivita' di gestione.

7. Ferme restando i poteri di vigilanza e di controllo cartolare ed ispettivo previsti dalla legge, al fine di evitare duplicazioni nello svolgimento dell'attivita' di vigilanza, i controlli relativi agli obblighi di informazione e correttezza ed alla regolarita' delle negoziazioni sulle aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono effettuati dalla Banca d'Italia su richiesta della CONSOB e i controlli di stabilita' patrimoniale sulle societa' di cui agli articoli 2 e 17 sono effettuati dalla CONSOB su richiesta della Banca d'Italia. Ciascuna autorita' da' comunicazione all'altra degli accertamenti disposti, nonche' di ogni irregolarita' riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. In tutti i casi in cui ciascuna autorita' lo ritenga necessario, esercita direttamente il potere di vigilanza di cui al comma 1.

8. La Banca d'Italia e la CONSOB possono altresì:

a) chiedere alle societa' di intermediazione mobiliare la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno la facolta' di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle

loro funzioni.

9. La Banca d'Italia e la CONSOB non possono eccepire reciprocamente il segreto d'ufficio. Si applica l'articolo 10 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni e integrazioni.

10. In ogni caso le societa' di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare, mediante lettera raccomandata alla CONSOB ed alla Banca d'Italia, gli atti indicati all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, nei termini ivi stabiliti, nonche' le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale.

11. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge e da altre disposizioni di legge, la CONSOB e la Banca d'Italia devono adottare gli atti che per legge o regolamento sono tenute a rilasciare su istanza degli interessati entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Detto termine puo' essere prorogato per non piu' di due volte e per un massimo di trenta giorni per ciascuna volta a decorrere dalla data di ricezione dei dati e delle notizie richiesti. Quando gli atti di competenza della CONSOB o della Banca d'Italia sono adottati, previo parere di altre autorita', i termini rimangono sospesi tra la data della richiesta di parere e la data di ricezione dello stesso. Gli atti si intendono rilasciati qualora le relative istanze indirizzate alla CONSOB o alla Banca d'Italia non siano espressamente respinte entro i suindicati termini.

12. Alle partecipazioni nelle societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia da' immediata notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute.

13. Ai sensi della citata legge n. 77 del 1983, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce con provvedimenti di carattere generale i limiti di investimento dei fondi comuni, di cui alla stessa legge, in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la societa' di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonche' in titoli oggetto dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti collegati.

14. Ferme restando le disposizioni della citata legge n. 77 del 1983, la CONSOB, con il regolamento di cui al comma 2, stabilisce, con riferimento all'attivita' delle societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare:

a) le regole di comportamento di cui al comma 2, lettera e) e g);
b) modi ed i termini della comunicazione da parte delle societa' di gestione delle operazioni effettuate nell'attivita' di gestione dei fondi aventi ad oggetto titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa societa' di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ovvero titoli oggetto dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti.

15. Le societa' di gestione di cui alla citata legge n. 77 del 1983, sono soggette, anche per l'attivita' del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere c) e g), e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

16. Alle societa' di gestione di cui alla citata legge n. 77 del 1983, nonche' agli amministratori e ai direttori generali delle stesse che violano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

17. Delle sanzioni applicate ai sensi del comma 16 viene data pubblicita', a spese dei soggetti interessati, con le modalita' stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui al comma 2.

Art. 10.

(Revisione e certificazione del bilancio)

1. Alle societa' di intermediazione mobiliare si applicano le

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relative al controllo contabile ed alla certificazione del bilancio, ad eccezione dell'articolo 6, commi primo e secondo, e dell'articolo 7 dello stesso decreto.

2. Le autorità di vigilanza possono richiedere alle società di revisione incaricata della revisione e della certificazione del bilancio tutte le notizie e le informazioni occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni. Alla medesima società può essere demandata, su incarico e a spese della società di intermediazione mobiliare, la verifica della conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a).

3. Al primo comma dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nelle società in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell'incarico si applica l'articolo 2469 del codice civile".

Art. 11.

(Esecuzione delle negoziazioni di valori mobiliari)

1. Le società di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto dal comma 2, devono eseguire le negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati esclusivamente in detti mercati e con le modalità di negoziazione per essi previste.

2. Le società di intermediazione mobiliare possono eseguire le negoziazioni di cui al comma 1 fuori dei mercati regolamentati soltanto quando il cliente lo abbia ordinato o autorizzato preventivamente per iscritto e ciò consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente stesso.

3. L'ordine o l'autorizzazione di cui al comma 2 devono essere conferiti con riguardo a singole operazioni e non possono essere contenuti, a pena di nullità, in moduli o formulari predisposti dall'intermediario, né possono essere da questi in alcun modo sollecitati.

4. Nel caso previsto dal comma 2, le società di intermediazione mobiliare devono rendere noti al mercato, ai clienti ed alla CONSOB gli elementi essenziali dell'operazione conclusa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il fissato bollato deve recare la dicitura "operazione eseguita fuori borsa" o "operazione eseguita fuori mercato ristretto" ovvero "operazione eseguita fuori dal mercato regolamentato su cui è negoziato il titolo".

5. Nel caso previsto dal comma 2, è fatto comunque divieto di eseguire gli ordini mediante acquisti o vendite per proprio conto.

6. Chiunque nell'esercizio o in occasione della propria attività d'impresa o nello svolgimento della propria attività professionale riceve dal pubblico incarichi di negoziare valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati deve eseguire le operazioni in detti mercati avvalendosi degli intermediari autorizzati.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati effettuate nell'ambito dell'attività di gestione svolta dalla società di intermediazione mobiliare, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983.

8. Le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei trasferimenti di partecipazioni tra o nei confronti di società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si applicano alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati effettuate da aziende o istituti di credito per conto proprio, da compagnie di assicurazione, da società ed enti che hanno per oggetto sociale esclusivo o principale, o di fatto svolgono come attività esclusive o principali, la compravendita, l'investimento e la gestione di valori mobiliari.

9. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società di intermediazione mobiliare, secondo le modalità e le condizioni previste dal regolamento di cui al comma 10, possono eseguire in nome e per conto proprio ovvero per conto di terzi operazioni di acquisto e di vendita di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati

a prezzi liberamente contrattati tra le parti, a condizione che i quantitativi singolarmente scambiati non siano inferiori ad un ammontare minimo stabilito dalla CONSOB.

10. La CONSOB, con proprio regolamento da adottare con le modalita' e le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, emana le disposizioni attuative del comma 9, stabilendo tra l'altro:

a) le modalita' e le condizioni richieste per l'esecuzione delle operazioni di acquisto e vendita;

b) i valori mobiliari che possono essere negoziati dalle societa' di intermediazione mobiliare ai sensi del comma 9;

c) le modalita' attraverso cui dovra' essere data comunicazione delle operazioni concluse ai sensi del comma 9 al mercato, alla CONSOB ed ai singoli clienti, precisando i contenuti della comunicazione stessa.

11. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo.

12. A chi viola le disposizioni di cui al presente articolo si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione degli articoli 16 e 26.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 12.

(Modalita' di esecuzione degli ordini)

1. Nelle negoziazioni di valori mobiliari effettuate mediante l'utilizzo di sistemi informatici e telematici relizzanti il collegamento fra le singole borse e i singoli soggetti autorizzati alle negoziazioni, gli ordini della clientela devono essere eseguiti nel rispetto della priorita' di tempo nella ricezione degli ordini stessi.

2. I fissati bollati relativi alle negoziazioni di cui al comma 1 devono in ogni caso indicare distintamente il prezzo e le commissioni, i bolli applicati ed il luogo e l'orario di esecuzione dell'ordine.

3. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, emana disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 1 e 2, allo scopo di assicurare la trasparenza del mercato e la tutela dei risparmiatori.

Art. 13.

(Provvedimenti cautelari e sanzioni amministrative)

1. Il presidente della CONSOB, o chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, puo' disporre in via d'urgenza, con provvedimento motivato, anche su proposta della Banca d'Italia, la sospensione cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dell'esercizio di quelle attivita' in ordine al cui svolgimento da parte della societa' di intermediazione mobiliare sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di irregolarita' ovvero di violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorita' di vigilanza. I provvedimenti, che sono immediatamente esecutivi, devono essere trasmessi contestualmente alla loro adozione al Ministro del tesoro, che li approva, pena la decadenza, entro tre giorni dall'adozione stessa. La sospensione cautelare puo' comportare anche il solo divieto di assumere nuovi incarichi.

2. Quando sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi irregolarita' ovvero di gravi violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorita' di vigilanza nella gestione della societa', ed in ogni caso in cui lo richieda la tutela del pubblico risparmio, la CONSOB, sentita la Banca d'Italia per quanto di sua competenza, puo' disporre per un periodo non superiore a sessanta giorni la sospensione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1, della societa' stessa per tutte le attivita' esercitate.

3. In caso di accertata irregolarita' ovvero di accertata violazione di legge o di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorita' di vigilanza, il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, ciascuna nell'esercizio delle

proprie funzioni, previa contestazione degli addebiti agli interessati e tenuto conto delle deduzioni presentate dagli stessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della contestazione, applica, con decreto motivato, la sanzione amministrativa da lire 20 milioni a lire 200 milioni ovvero dispone la sospensione dell'esercizio, per un periodo da due mesi ad un anno, di quelle attività in ordine al cui svolgimento da parte della società di intermediazione mobiliare sia stata accertata la suddetta irregolarità o violazione.

4. Nel caso in cui sia accertata grave irregolarità nella gestione della società il Ministro del tesoro, con la procedura di cui al comma 3, dispone per un periodo da due mesi ad un anno ed a cura della CONSOB la sospensione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1, della società stessa.

5. Qualora le irregolarità o le violazioni accertate comportino, anche successivamente all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4, pericoli per la stabilità dei mercati o per la tutela del pubblico risparmio, il Ministro del tesoro, con la procedura di cui al comma 3, dispone, a cura della CONSOB, la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1. Tale cancellazione consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori devono convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla modificazione dell'oggetto sociale e alle altre modificazioni conseguenti al provvedimento, ovvero alla liquidazione volontaria della società. Con il provvedimento di cancellazione, il Ministro del tesoro nomina un commissario preposto alla tutela ed alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti della società. Il commissario può richiedere informazioni alla CONSOB e alla Banca d'Italia nonché ad ogni altro pubblico ufficiale. Tali informazioni devono essere rese entro trenta giorni dalla richiesta. Il commissario può altresì richiedere alla CONSOB e alla Banca d'Italia di effettuare indagini specifiche nell'ambito dei poteri attribuiti alle suddette autorità. Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori, i sindaci e i soci della società. Il commissario si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. L'incarico del commissario ha termine con la restituzione dei beni disponibili ai clienti della società.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, nelle ipotesi previste ai commi 1, 2, 3 e 4, può disporre:

a) la gestione a cura di altra società di intermediazione mobiliare di quelle attività la cui prosecuzione è ritenuta necessaria nell'interesse della clientela ovvero la nomina di un commissario preposto alla gestione di dette attività che si sostituisce, secondo le direttive della CONSOB, al consiglio di amministrazione con i poteri di un mandato istitutorio generale;

b) lo scioglimento degli organi amministrativi, i cui poteri sono interamente attribuiti ad un commissario nominato con il medesimo provvedimento, incaricato della gestione della società.

7. Con le modalità di cui al comma 6 il Ministro del tesoro provvede alla revoca e alla sostituzione dei commissari.

8. Delle violazioni accertate e delle sanzioni applicate viene data pubblicità, a spese del soggetto interessato, con le modalità di volta in volta stabilite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia. Avverso i provvedimenti che irrogano le sanzioni è data facoltà di opposizione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, la CONSOB, sentiti gli amministratori della società, fissa per la loro ricostituzione un termine non superiore a sei mesi eventualmente irrogando la sanzione di cui al comma 4. Decorso inutilmente il termine, la CONSOB dispone la cancellazione delle società dall'albo stesso. Dei provvedimenti è data immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

10. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, in violazione della presente legge, dei regolamenti, e delle

disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza, spetta alla società o soggetto convenuti l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.

Art. 14.

(Disposizioni penali)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni chiunque, senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero senza essere autorizzato ai sensi della presente legge, esercita professionalmente nei confronti del pubblico una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero usa la denominazione di società di intermediazione mobiliare. La condanna comporta altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili di proprietà del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

2. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso aziende o istituti di credito, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, società fiduciarie e società di intermediazione mobiliare per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.

Art. 15.

(Fondo nazionale di garanzia)

1. È istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

2. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità di organizzazione e di funzionamento del fondo nonché la misura del contributo, i casi, le modalità ed i limiti di intervento del fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attività del fondo stesso.

3. L'adesione al fondo è obbligatoria per le società di intermediazione mobiliare e per i soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1. Il contributo al fondo è stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare, tenuto conto anche della diversa composizione dei rischi dell'attivo. L'intervento del fondo è condizionato alla dichiarazione di insolvenza.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 deve altresì essere previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo agente di cambio partecipante alle società di intermediazione mobiliare a diminuzione dovuto al fondo stesso da parte delle medesime società.

Art. 16.

(Aziende ed istituti di credito)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito, con esclusione di quella di cui alla lettera a) relativamente ai valori mobiliari diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa e negoziati al mercato ristretto, anche alle aziende od istituti di credito, previa autorizzazione della Banca d'Italia da rilasciarsi secondo le modalità e alle condizioni da questa stabilite. La Banca d'Italia comunica immediatamente alla CONSOB le autorizzazioni rilasciate.

2. Le aziende e gli istituti di credito autorizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 11 e 12, e sono soggetti alle norme sulla vigilanza di cui all'articolo 9. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della citata legge n. 77 del 1983, alle aziende ed istituti di

credito autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge si applica l'articolo 5 della presente legge. Essi inoltre devono tenere distinte le attivita' di cui alla presente legge tra loro e rispetto alle altre attivita' esercitate, sia per gli aspetti contabili che per l'organizzazione interna. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, ma la sospensione e la cancellazione dell'albo di cui all'articolo 3, comma 1, sono sostituite dalla sospensione e dalla revoca dell'autorizzazione. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito i provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, sono assunti dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione delle sanzioni, sono disposte ai sensi dello stesso articolo 13, comma 3, 4 e 5, dal Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB ed a cura della prima.

Art. 17.

(Societa' fiduciarie)

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma, le societa' fiduciarie possono svolgere l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, in nome proprio e per conto terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 8, 9, 11 e 13.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, le societa' fiduciarie devono essere iscritte in un'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1. In sede di prima applicazione si applica l'articolo 18, commi 2 e 3.

3. Le istanze per l'iscrizione alla sezione speciale all'Albo prevista dal comma 2 vanno rivolte alla CONSOB, che provvede in base all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3.

4. Le societa' iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 esercitano l'attivita' di cui al comma 1 in via esclusiva.

5. Anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le societa' fiduciarie, non iscritte alla sezione speciale all'albo prevista dal comma 2, possono continuare a svolgere le attivita' previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, con esclusione della gestione di patrimoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) e di quella di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18.

(Disposizioni per la prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione, i decreti, i regolamenti e le delibere previsti dal Titolo I della presente legge sono adottati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Per le istanze presentate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, i provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, tenuto conto di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. I predetti provvedimenti acquistano efficacia a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, possono continuare ad esercitarle, in base alle norme vigenti alla suddetta data e nel rispetto delle norme della presente legge in quanto compatibili, fino al termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore a condizione che trasmettano entro quindici giorni alla CONSOB copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e dell'ultimo bilancio. Per le societa' commissionarie, ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, il termine di dodici mesi e' differito al 31 dicembre 1992.

4. Fino al 31 dicembre 1992 possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per quanto concerne la negoziazione di valori mobiliari per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, esclusivamente le societa' al cui capitale sociale partecipino almeno un agente di cambio, inclusi gli agenti di cambio che hanno raggiunto i limiti di eta' successivamente al 31 luglio 1985. La partecipazione di uno o piu' soci che non siano agenti di

cambio, societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori o aziende ed istituti di credito, non potra' comunque superare fino al 31 dicembre 1992 il 40 per cento del capitale sociale.

5. Fino al 31 dicembre 1992 e' sospeso il collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio per il raggiungimento del settantesimo anno di eta', inclusi quelli che abbiano raggiunto il limite di eta' successivamente al 31 luglio 1985.

6. Fino al 31 dicembre 1992 la CONSOB, con provvedimento motivato, puo' negare l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, qualora, tenuto conto del numero degli agenti di cambio partecipanti alla societa' istante, possano determinarsi effetti restrittivi della concorrenza.

7. Sono vietate le intese tra agenti di cambio che abbiano per oggetto o come effetto quello di impedire o di subordinare a condizioni preordinate la costituzione di societa' di intermediazione mobiliare o l'accesso al loro capitale da parte di altri soggetti. Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, gli agenti di cambio che violano la norma del presente comma sono puniti con la multa di lire 10 milioni a lire 100 milioni. Tale violazione comporta la nullita' delle intese e l'inibizione ai soggetti partecipanti a concorrere alla costituzione di una societa' di intermediazione mobiliare.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, limitatamente alle aziende e agli istituti di credito, nonche' alle societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, e le disposizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo, si applicano successivamente al 31 dicembre 1992. Le restanti disposizioni del predetto articolo 11 si applicano a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le societa' di intermediazione mobiliare costituite entro il 31 dicembre 1992 e autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per quanto concerne la negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, possono avvalersi, per lo svolgimento di tale attivita', oltre che dei soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, anche dei procuratori alle grida di agenti di cambio abilitati di diritto ai sensi del medesimo articolo 7, comma 2.

10. Gli agenti di cambio e i procuratori alle grida di agenti di cambio che cessano le attivita' entro il 31 dicembre 1992 trasmettono alla CONSOB all'atto della cessazione delle attivita' un elenco nominativo del personale non direttivo, gia' dipendente alla data del 31 ottobre 1990, con il quale attestano sotto la propria responsabilita' l'esistenza del rapporto di lavoro alle predetta data. I suddetti agenti di cambio, qualora assumano entro il 31 dicembre 1992 una partecipazione in una delle societa' di cui al comma 4, sono tenuti a trasmettere il medesimo elenco nominativo nonche' quello relativo ai propri procuratori alle grida, anche alla societa' partecipata.

11. Sulla base degli elenchi nominativi di cui al comma 10, la CONSOB istituisce e aggiorna fino al 31 dicembre 1992 un elenco, articolato per province, del suddetto personale non direttivo.

12. In deroga alle norme sul collocamento ordinario, il personale non direttivo gia' dipendente alla data del 31 ottobre 1990 dagli agenti di cambio che partecipano a ciascuna delle societa' di cui al comma 4, nonche' quello gia' dipendente dai procuratori alle grida dei medesimi agenti di cambio, e' assunto con priorita' delle suddette societa', con chiamata nominativa. Le societa' comunicano i nominativi del personale assunto ai sensi del presente comma alla CONSOB, la quale provvede a cancellarli dall'elenco di cui al comma 11.

13. Anche in deroga alle norme sul collocamento ordinario, le societa' di intermediazione mobiliare possono assumere fino al 31 dicembre 1992, con chiamata nominativa, il personale iscritto all'elenco di cui al comma 11, relativo alla provincia in cui le societa' stesse hanno la propria sede sociale.

Art. 19.

(Disposizioni relative agli agenti di cambio e alle società
commissionarie di borsa)

1. Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano autorizzati, purché non iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 7, comma 4, allo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto nonché delle altre attività consentite agli agenti di cambio dalle disposizioni vigenti alla medesima data. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'attività degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 11 e 12.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. I ruoli degli agenti di cambio istituiti presso il Ministero del tesoro sono unificati in un unico ruolo nazionale.

3. Dopo il 31 dicembre 1992, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, per le quali non sia in corso il procedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione di ammissione, possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 2; ad esse si applicano le norme della presente legge. Qualora siano in corso accertamenti ispettivi, l'iscrizione all'albo della società commissionaria è subordinata al favorevole giudizio conclusivo della CONSOB.

4. Le società commissionarie di cui al comma 3, al cui capitale non partecipi almeno un agente di cambio, possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) per quanto concerne la negoziazione per conto terzi in borsa, e nel mercato ristretto, con efficacia dal 1 gennaio 1993, a condizione che presentino l'istanza entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo II.

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE
DEI MERCATI MOBILIARI

Art. 20.

(Organizzazione delle negoziazioni dei valori mobiliari)

1. La CONSOB, con uno o più regolamenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale può determinare, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera f), del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, della citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, le modalità di negoziazione, anche diverse dalla negoziazione alle grida prevista dall'articolo 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ed ivi compresa la negoziazione, mediante offerte pubbliche di operatori in proprio, a condizione che le modalità stesse garantiscano condizioni di concorrenzialità e competitività fra gli operatori, dei titoli quotati in borsa, o negoziati nel mercato ristretto, avendo riguardo alla natura dei titoli, ai volumi giornalieri abitualmente trattati, ai tagli abitualmente negoziati ed alla volatilità dei corsi. A tal fine la CONSOB adotta le disposizioni necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture, ivi comprese quelle telematiche ed informatiche, necessarie allo svolgimento delle contrattazioni nelle diverse modalità.

2. Con propri regolamenti la CONSOB può stabilire che le negoziazioni di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto siano effettuate su un mercato realizzato con l'ausilio di strutture informatiche e telematiche che mettano in collegamento le singole borse e può dettare le norme per il funzionamento e l'organizzazione del mercato di cui al presente comma.

3. Nel caso previsto dal comma 2 le deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 1 agosto 1988, n. 340 relative alla determinazione delle tariffe dei diritti riguardanti il mercato,

sono assunte dal consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1986. Nello stesso caso non si applicano agli agenti di cambio le limitazioni derivanti dall'iscrizione nel ruolo presso una singola borsa e le attribuzioni dei competenti consigli degli ordini professionali sono esercitate dal consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio.

4. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, puo' istituire mercati anche locali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati e non negoziati nel mercato ristretto e fissare i criteri direttivi per la loro disciplina e funzionamento, prevedendo anche l'utilizzo delle strutture delle locali camere di commercio.

5. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, disciplina le modalita' di organizzazione e di funzionamento dei mercati di cui al comma 4, le modalita' di negoziazione e di accesso dei valori mobiliari e degli intermediari alle negoziazioni stesse, le modalita' di pubblicazione e di diffusione dei prezzi, nonche' quelle di regolamento e di liquidazione delle operazioni e quant'altro necessario al funzionamento dei mercati stessi, ivi compresi l'istituzione, le attribuzioni ed i poteri di un comitato di gestione composto da soggetti ammessi alle negoziazioni, in modo che siano adeguati ai fini della tutela del pubblico risparmio.

6. La CONSOB determina le informazioni concernenti i mercati di cui al comma 4 che devono essere rese note al pubblico prima dell'inizio delle negoziazioni e le modalita' della loro pubblicazione.

7. Ai mercati di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettere f) e g) del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

8. La CONSOB puo' stipulare con le corrispondenti autorita' di controllo dei mercati mobiliari ed esteri accordi per il riconoscimento dei rispettivi mercati organizzati e regolamentati, ivi compresi quelli concernenti contratti a termine, anche al fine di estendere la loro operativita' sul territorio nazionale mediante collegamenti telematici. A tale scopo la CONSOB dovra' accertare che le informazioni sui titoli e sugli emittenti, le modalita' di formazione dei prezzi, le modalita' di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza dei mercati e degli intermediari e quant'altro necessario ai fini del riconoscimento siano di effetto equivalente a quello della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela agli investitori. Le societa' di intermediazione mobiliare e gli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge comunicano alla CONSOB la realizzazione di collegamenti con i mercati telematici esteri riconosciuti operanti sul territorio nazionale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti applicativi i mercati riconosciuti ai sensi del presente comma sono equiparati alle borsa valori e ai mercati ristretti, nonche' agli altri mercati di cui al comma 4. Si applica l'articolo 16, comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a).

9. Al fine di consentire alle societa' estere quotate in Italia l'applicazione del regime giuridico in vigore nel paese ove esse hanno la propria sede legale, la CONSOB e' autorizzata a derogare alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, e 5-bis e 17 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni, e integrazioni.

10. Le offerte di acquisto di vendita di valori mobiliari effettuate dalle societa' di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge su mercati nazionali organizzati e regolamentati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 23 e sui mercati esteri operanti in Italia riconosciuti ai sensi del comma 8 del presente articolo non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni,

dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al mercato secondario dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.

Art. 21.

(Mercato delle valute)

1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, il Ministro del tesoro, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 disciplina il mercato dei cambi e le relative operazioni che si svolgono, nonche' le forme di vigilanza su detto mercato e le attribuzioni della Banca d'Italia. A tal fine possono essere richiesti dati e notizie agli intermediari professionali autorizzati e agli altri operatori.

Art. 22.

(Liquidazione delle operazioni in valori mobiliari)

1. Le operazioni in valori mobiliari concluse dalle attivita' di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge o fra questi e gli altri soggetti associati alle stanze di compensazione sono liquidate a mezzo stanze di compensazione. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata puo' essere eseguita e completata ai sensi dei commi primo e terzo dell'articolo 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' emanare disposizioni concernenti le modalita' di tempo per la liquidazione delle operazioni, nonche' gli adempimenti complementari a tali liquidazioni, con eventuale prescrizione dell'utilizzo di sistemi di elaborazione accentrata dei relativi dati. La CONSOB puo' richiedere alle societa' di intermediazione mobiliare ed agli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge ogni dato e notizia in ordine alla liquidazione delle operazioni in valori mobiliari anche al fine della vigilanza sulla regolarita' di esecuzione dei contratti conclusi.

3. La CONSOB e la Banca d'Italia possono emanare d'intesa disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia, con capitale sottoscritto dai soggetti ammessi alle contrattazione e con il compito di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti stipulati, prevendendo anche il deposito presso di essa di margini e garanzia dei contratti stessi. La vigilanza sulla cassa di compensazione e garanzia e' esercitata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.

4. Le societa' di intermediazione mobiliare sono autorizzate, a norma e secondo le modalita' previste dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, per gli agenti di cambio e le aziende e gli istituti di credito, al deposito e al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.A., e all'accesso alla gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia. Le modalita' per l'estensione della citata legge n. 289 del 1986 alla gestione centralizzata presso la Banca d'Italia sono stabilite dal Ministro del Tesoro con propri decreti. Le societa' di intermediazione mobiliare sono altresì ammesse alle stanze di compensazione gestite dalla Banca d'Italia a norma del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812 convertito dalla legge 25 giugno 1926, n. 1262. Con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia formulata, per quanto riguarda la compensazione di valori mobiliari, d'intesa con la CONSOB, vengono fissate le modalita' di funzionamento delle stanze di compensazione.

Art. 23.

(Mercati per la negoziazione di contratti a termine)

1. La CONSOB puo' autorizzare, nell'ambito delle borse valori, le negoziazioni di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentari, tassi di interesse e valute, ivi compresi, quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute.

2. La CONSOB con uno o piu' regolamenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, disciplina l'organizzazione e le modalita' di svolgimento delle negoziazioni dei contratti a termine di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 e tenuta presente la struttura dei mercati futures ed options esteri, con particolare riguardo a quelli dei paesi comunitari. Detti regolamenti dovranno altresì contenere:

a) la previsione che le aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi della presente legge possano partecipare direttamente alle negoziazioni per movimentare le proprie posizioni sui contratti di cui al comma 1, nonché per effettuare ogni operazione sugli stessi contratti relativi ai valori mobiliari che sono autorizzate a negoziare direttamente;

b) la previsione che operatori specializzati, autorizzati alla CONSOB ed iscritti ad apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 3, comma 1, possono partecipare alle negoziazioni, esclusivamente in nome e per conto proprio, allo scopo di garantire una maggiore stabilita' e continuita' dei prezzi; a tal fine sono stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonché le modalita' e i limiti della partecipazione alle negoziazioni da parte di detti operatori; ad essi si applicano in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e 9;

c) la fissazione, con riferimento alle esigenze di funzionamento del mercato di cui al comma 1, d'intesa con la Banca d'Italia, delle modalita' e dei limiti di partecipazione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, al mercato di cui al comma 1;

d) la determinazione dei contratti a termine di cui al comma 1 ammessi alle negoziazioni e delle relative scadenze;

e) la previsione che le negoziazioni siano effettuate sul mercato di cui all'articolo 20, comma 2, e con l'ausilio delle strutture informatiche e telematiche ivi previste;

f) la previsione che la liquidazione a mezzo stanza di compensazione dei contratti a termine di cui al comma 1 avvenga esclusivamente per il tramite della cassa di compensazione e garanzia di cui all'articolo 22, comma 3, e che le operazioni siano garantite dal deposito presso la stessa cassa di margini nella misura e con le modalita' stabilite anche periodicamente dalla CONSOB con proprie delibere.

3. La data di inizio delle contrattazioni sara' fissata dai regolamenti di cui al comma 2.

4. Ai contratti indicati nel comma 1 non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

5. Per l'istituzione e la disciplina del mercato dei contratti di cui al comma 1 relativi a titoli di Stato, il Ministro del tesoro provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.

Art. 24.

(Consiglio di borsa)

1. E' istituito, con sede principale a Milano e sedi secondarie presso ogni borsa valori, un consiglio di borsa cui e' trasferita la titolarita' dei poteri e delle attribuzioni gia' spettanti alle camere di commercio, ai comitati direttivi degli agenti di cambio, alle commissioni per il listino ed alle deputazioni di borsa. La facolta' di delega all'esercizio di poteri e altre funzioni, prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e' esercitata dalla CONSOB nei confronti del consiglio di borsa. Le camere di commercio potranno continuare l'esercizio delle competenze finora esercitate su delega del consiglio di borsa secondo le modalita' da convenire.

2. Il consiglio di borsa e' nominato per la durata di un triennio con decreto del Ministro del tesoro ed e' composto da un membro designato dalla CONSOB, da un membro designato dalla Banca d'Italia, da un membro designato dal consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, da sette membri in rappresentanza delle societa' di intermediazione mobiliare, da due membri in rappresentanza delle aziende od istituti di credito autorizzati allo svolgimento di attivita' di intermediazione mobiliare ai sensi della presente legge

e ad due membri in rappresentanza delle societa' ed enti emittenti i valori mobiliari negoziati presso le borse valori e i mercati ristretti.

3. Il consiglio elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente e stabilisce le regole per la propria organizzazione e funzionamento tenendo conto delle necessita' operative e di coordinamento delle singole sedi, nonche' dell'esigenza di garantirne l'indipendenza, l'imparzialita' e la riservatezza anche con riferimento al personale addetto. I membri designati dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia non sono eleggibili alle cariche di presidente e vice presidente.

4. Il Consiglio di borsa adotta altresì le disposizioni necessarie per la copertura dei propri fabbisogni finanziari e per la dotazione del personale necessario. I relativi oneri sono a carico delle categorie di intermediazione in esso rappresentate.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, e' delegato ad emanare con proprio decreto, disposizioni intese a disciplinare:

a) le forme tecniche e le modalita' di pubblicazione dei bilanci;
b) la data di inizio dell'operativita' del consiglio di borsa;

6. A far data dall'inizio dell'operativita' del consiglio di borsa i comitati direttivi degli agenti di cambio, le commissioni per il listino e le deputazioni di borsa sono soppressi.

Art. 25.

(Offerta e commercializzazione di servizi o prodotti informatici o telematici)

1. L'offerta o la commercializzazione di servizi, realizzati mediante strumenti informatici e telematici, aventi per oggetto la diffusione al pubblico di dati concernenti i corsi, le quantita' scambiate, le condizioni di domanda ed offerta relative alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentari ai sensi della presente legge, sono soggette ad autorizzazione da parte della CONSOB. La CONSOB puo' negare o revocare l'autorizzazione qualora ritenga che, in relazione alle modalita' di acquisizione ed elaborazione dei dati ovvero alla natura ed ai fini del servizio offerto o commercializzato, sussista il rischio che i dati stessi non siano veritieri ovvero siano tali da indurre in errore i destinatari.

2. Trimestralmente la CONSOB pubblica nel proprio bollettino, l'elenco e le caratteristiche incluse le modalita' di accesso, dei servizi di cui al comma 1 autorizzati fino a quella data.

3. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, offre o commercializza i servizi di cui al comma 1 e' punito a norma dell'articolo 14.

Titolo III.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

(Relazione al Parlamento)

1. Per consentire una verifica sull'applicazione della presente legge, il Governo, decorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore, riferisce al Parlamento sulla sua attuazione presentando al riguardo una analitica relazione.

Art. 27.

(Norme finali)

1. A partire dai termini previsti dall'articolo 18, comma 3, sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge. Il rinvio alle norme abrogate fatto da altre leggi, di regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge e dei regolamenti ivi previsti.

2. Le disposizioni di legge, di regolamento o di altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'attivita' e alle attribuzioni degli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle societa' di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri

CARLI, Ministro del Tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI